Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 16/12/2025

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver sottoscritto, in data 19.09.1994, due buoni fruttiferi dell'importo di £ 1.000.000,00 ciascuno, privi di qualsiasi indicazione in ordine alla serie.
Faceva presente di aver ottenuto dall'intermediario, al momento della riscossione, una liquidazione dell'importo di € 11.161,60, ritenendo che i titoli appartenessero alla serie "Q".
Osservava di aver presentato reclamo formale, contestando l'assenza di indicazione della serie sui titoli, che le aveva impedito di sapere che si applicassero le condizioni della serie "Q", nonostante l'utilizzo di moduli cartacei con testo e clausole riferibili a serie precedenti (serie "P") aventi condizioni più favorevoli, nonché la mancanza di informativa scritta e/o verbale al momento della sottoscrizione.
Chiedeva, pertanto, di accertare la reale appartenenza dei buoni alla serie P ed eventualmente di ottenere il calcolo corretto, con la conseguente liquidazione della differenza tra quanto già pagato e la maggior somma dovuta.
Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale di questo Arbitro, poiché la ricorrente intendeva far valere un vizio genetico relativo a buoni che erano stati sottoscritti anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Eccepiva pure l'incompetenza per materia, trattandosi di prodotti

finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del Titolo VI, capo I, TUB.
Nel merito, rilevava che i buoni oggetto del ricorso fossero stati sottoscritti il 19.09.1994 e che, quindi, appartenessero alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; evidenziava che detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%).
Precisava, in particolare, che il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.
Sottolineava, peraltro, che il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 istitutivo del Buono Ordinario della serie "T" e del Buono a Termine della serie "AG" stabilisce all'art. 7 che: "*I Buoni postali della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i Buoni Postali della serie ordinaria "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi avrebbero continuato, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale*".
Riteneva, pertanto, che le differenze riscontrate dalla ricorrente fossero riconducibili al criterio con cui era stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava la ricorrente, la quale ribadiva che i titoli non recassero alcuna serie e che fossero stati stampati su moduli cartacei identici a quelli utilizzati per la serie "P", inducendola a ritenere fossero riconducibili ad essa.
Riteneva, dunque, che la liquidazione effettuata– basata sui rendimenti della serie "Q" – non rispettasse il legittimo affidamento generato dal titolo, che doveva essere trattato secondo i tassi previsti per la serie "P".
Le repliche della ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale si riportava ai propri scritti difensivi, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto ad ottenere la corretta liquidazione di due buoni fruttiferi postali, erroneamente disposta dall'intermediario che avrebbe riconosciuto i rendimenti di una serie diversa da quella più favorevole, su cui aveva fatto legittimo affidamento in ragione delle risultanze dei moduli cartacei rilasciati ed in assenza di adeguata informativa in merito.
In relazione a tale domanda l'intermediario ha eccepito l'irricevibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per un verso, ritiene che la materia oggetto della domanda attenga a prodotti finanziari, sottratti alla competenza per materia dell'ABF; per altro verso, ritiene che i fatti dedotti nel ricorso siano esorbitanti rispetto alla competenza temporale di questo Arbitro, poiché avrebbero ad oggetto questioni inerenti ai buoni fruttiferi, la cui emissione risale ad un periodo anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, con conseguente incompetenza temporale dell'Arbitro.
Entrambe le eccezioni non meritano accoglimento.
Quanto alla prima, il Collegio di coordinamento – il quale era già intervenuto sul punto (cfr. dec. n. 5674/2013) – è tornato a ribadire la competenza *ratione materiae* in relazione a siffatte domande, trattandosi "*di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti*" (cfr. dec. n. 6142/2020) relative a buoni fruttiferi per i quali deve essere esclusa la qualificazione di prodotti finanziari: sono state, infatti, confermate le argomentazioni

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

relative alla non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (art. 1, comma 1-*ter*, TUF), nonché il richiamo all'esclusione dei depositi bancari o postali dalla qualificazione di prodotti finanziari, operata espressamente dall'art. 1 lett. u) TUF (cfr. dec. n. 4656/2022).
Anche la seconda eccezione preliminare deve essere respinta poiché anche sul punto il Collegio di coordinamento ha chiarito che – qualora la *causa petendi* della domanda consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza – l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* attiene pur sempre ad una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al termine di sei anni precedenti alla presentazione del ricorso.
Risulta documentalmente che i buoni in esame siano stati emessi su modulo vuoto e non recano né sul fronte né sul retro alcun timbro. Ciò nonostante, secondo il consolidato orientamento dei Collegi di questo Arbitro, deve rilevarsi che la serie di appartenenza sia desumibile dalla data di sottoscrizione degli stessi: poiché i titoli sono stati sottoscritti il 19.09.1994 ne deriva che essi appartengano alla serie "Q", istituita con decreto del Ministero del Tesoro n. 148 del 13.06.1986, che ha espressamente stabilito che i saggi di interesse fissati per i buoni appartenenti a tale serie si applicano altresì sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti, tra i quali devono essere annoverati quelli della serie P non più in emissione a tale data.
Dunque, nessuna censura può essere mossa nei confronti dell'intermediario.
In relazione alla fattispecie in esame, infatti, tenuto conto delle doglianze e delle richieste della ricorrente, non rileva la questione dell'eterointegrazione e dell'applicabilità ai buoni Q/P dei tassi della serie precedente per l'ultimo decennio (dal 21° al 30° anno), riguardo alla quale il Collegio di Coordinamento ha comunque stabilito che al sottoscrittore devono essere riconosciuti non i rendimenti della serie P, come risultanti dalla stampigliatura originaria presente sul retro dei titoli, ma i rendimenti della serie Q (cfr. dec. n. 9321/2023).
Per completezza mette pure conto rilevare, con riferimento agli importi liquidati per i titoli appartenenti alla serie Q, che lo stesso Collegio di Coordinamento ha pure precisato che "*può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno […] con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta*" (cfr. dec. n. 6142/2020).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE